



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**PARERE N. 158 DEL 23 settembre 2015**

**PREC 69/15/L**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla società Edilizia Antonia s.r.l. – bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta in via Selva Piccola - S.A.: Comune di Giugliano in Campania (Napoli) - importo dell'appalto: euro 467.541,31 - istanza presentata singolarmente dall'operatore economico.

**Certificazione di qualità – qualificazione *ex art. 40 d.lgs. 163/2006* – classifica I e II.**

Nell'ambito del sistema di qualificazione, il possesso della certificazione di qualità non è obbligatorio per le classifiche I e II, alla luce di quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del d.p.r. 207/2010, il quale dispone che ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a), del d.lgs. 163/2006, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

**Artt. 40 del d.lgs. 163/2006.**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza di parere prot. n. 106158 del 30 settembre 2014 presentata dalla società Edilizia Antonia s.r.l. in relazione alla gara indicata in oggetto;

**VISTO** in particolare, il quesito formulato dall'o.e. relativo alla legittimità della sua esclusione dalla gara per mancato possesso della certificazione di qualità, richiesta a pena di esclusione dal bando, pur non essendo obbligatoria per le imprese qualificate nelle categorie I e II;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 marzo 2015, nota prot. n. 32557;

**CONSIDERATO** che la stazione appaltante non ha trasmesso le proprie controdeduzioni e che l'impresa non ha inoltrato ulteriori memorie;

**VISTO** il bando e il disciplinare di gara a tenore dei quali, tra i requisiti di partecipazione, è richiesta l'attestazione di qualificazione per le Categorie OG1, Classifica II, OG 11, Classifica I, con l'ulteriore precisazione che «l'impresa qualificata per la categoria OG1 Classifica II deve essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per attività oggetto della gara, in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (copia autentica ai sensi degli artt. 18 o 19 DPR 445/2000). In alternativa alla suddetta certificazione è sufficiente che dall'attestato SOA risulti il possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. mm) del d.p.r.207/2010» (pag. 2 disciplinare);

**VISTO** il provvedimento di esclusione dell'impresa istante dalla gara (prot. 495/SA del 16.09.2014), trasmesso unitamente all'istanza di parere, a tenore del quale l'o.e. è stato escluso poiché dell'esame



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

della documentazione presentata dallo stesso non si evince il possesso della suindicata certificazione di qualità, richiesta a pena di esclusione dalla gara;

**RILEVATO** che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.p.r. 207/2010 «il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA» e che (comma 1) «ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, *ad esclusione delle classifiche I e II*».

**RILEVATO** che l'Autorità ha chiarito che il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l'importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità è obbligatorio (quindi a partire dalla classifica III) (del. 55/2007; parere n.220/2008); conseguentemente «per le imprese in possesso delle classifiche I e II sussiste l'esenzione dall'obbligo di possedere il requisito della qualità aziendale. In ragione di tale previsione, le stazioni appaltanti non possono chiedere alle imprese partecipanti alle gare d'appalto munite di tale classifica, quale requisito di ammissione, il possesso del requisito della qualità aziendale» (deliberazione n. 190/2007);

**CONSIDERATO**, quindi, che la previsione della *lex specialis* di gara contemplante, tra i requisiti partecipazione a pena di esclusione, oltre alla qualificazione per le Categorie OG1, Classifica II, OG 11, Classifica I, anche la certificazione di qualità, non appare conforme alle previsioni dell'art. 63, comma 1, del d.p.r. 207/2010 ed all'avviso espresso dall'Autorità in materia;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla disciplina normativa e regolamentare di settore l'operato della stazione appaltante.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 1 ottobre 2015

Il segretario Maria Esposito